



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



REGOLAMENTO DISTRETTUALE DISCIPLINANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA PER IL RICOVERO IN CASA RESIDENZA ANZIANI ED IN STRUTTURE CON ANALOGHE FINALITA'

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina:

-i criteri e le modalità di ammissione all'erogazione del contributo per soggetti indigenti, nonché la misura dello stesso, ad integrazione della retta prevista per il ricovero presso case residenza anziani ed in strutture per anziani con analoghe finalità, a favore dei cittadini residenti nei Comuni del distretto di Castelnovo né Monti;

Art.2 Destinatari

1.Il presente regolamento riguarda i soggetti che, a seguito di provvedimento dei competenti servizi socio-sanitari (U.V.G/U.V.M.), si trovano nella condizione di dover essere ricoverati presso case residenza anziani ed in strutture per anziani con analoghe finalità, non essendo possibile e compatibile la permanenza presso il proprio domicilio.

2.I soggetti, di cui al comma 1, devono aver compiuto il 65° anno di età e/o essere affetti da patologie assimilabili a quelle degli anziani.

3.Rispetto alla titolarità si specifica che:

- l'assistenza agli anziani è garantita dal Comune di residenza (LR 2/2003 art. 4 comma 2);

- per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso la struttura residenziale, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica (Legge n. 328/2000 art. 6 comma 4).

Art. 3 Domanda di ammissione

1.I soggetti di cui all'art. 2, devono presentare direttamente o tramite un altro soggetto delegato per iscritto, la domanda di ammissione al contributo, redatta su apposito modello predisposto dal Servizio Sociale ed Educativo Associato dell'Unione.

2.La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, almeno trenta giorni prima del ricovero presso i servizi di cui all'art. 1, fatto salvo il caso di soggetti che si trovino già ricoverati ed in caso di motivata impossibilità di procedere nel termine suddetto, al Servizio Sociale ed Educativo Associato polo territoriale di riferimento sportello sociale ed educativo. Nel caso in cui la domanda venga inoltrata tramite fax o con lettera raccomandata, farà fede la data di invio o di spedizione e dovrà essere allegata anche copia di un documento di identità, in corso di validità, del beneficiario e dell'eventuale suo delegato.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



3. Costituiscono criteri e condizioni di ammissibilità della domanda:

- a) La carenza e/o limitatezza di risorse economiche e patrimoniali indispensabili al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita.
- b) Avere proceduto alla vendita degli immobili o alla disponibilità del valore dei beni mobili (Titoli di Stato , BTP , Buoni Fruttiferi, Azioni, Obbligazioni ecc.) per usufruirne ai fini del pagamento della retta fino ad esaurimento del valore stesso, ovvero la dichiarazione di *volontaria iscrizione d'ipoteca a favore dell'Unione*, previa sottoscrizione di contratto stipulato in forma scritta e trascritto nei pubblici registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile, con quantificazione del valore del bene attraverso perizia giurata.
Nel caso di donazione, dichiarazione anche del donatario che si dovrà impegnare per iscritto ad integrare la retta del donante, fino ad un importo massimo pari al valore del bene donato.
- c) Essere residente in uno dei Comuni del Distretto di Castelnovo ne' Monti, come meglio dettagliato all'articolo 2;
- d) Non possedere beni immobili, anche in quota con altri soggetti, su tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per l'immobile eventualmente posseduto in piena proprietà od in comproprietà con il coniuge e dallo stesso destinato ad abitazione principale;
- e) Il coniuge e/o i figli non devono possedere ulteriori immobili rispetto a quello destinato ad abitazione principale. Non costituisce condizione di inammissibilità il possesso per quota di un immobile, purché la stessa sia pari o non superiore al 20% e comunque il cui valore imponibile definito ai fini IMU, indipendentemente dalla sua misura, non sia pari o superiore ad € 30.000,00; Qualora non rientrando nella situazione specificata al comma precedente, ma avendo disponibilità di un bene immobile il cui stato, anche se superiore agli importi evidenziati in precedenza non risultasse immediatamente e facilmente commerciabile, i famigliari possono proporre all'Amministrazione la dichiarazione di volontaria iscrizione d'ipoteca a favore dell'Unione qualora lo stesso fosse disponibile ad intervenire a supporto del pagamento della retta.
- f) Il coniuge e/o i figli non devono possedere beni mobili (Titoli di Stato, BTP , Buoni Fruttiferi, Azioni, Obbligazioni ecc.) di importo superiore ad euro 10.000.
- g) Non aver ceduto ad altri soggetti, negli ultimi cinque anni, a titolo oneroso la proprietà, la nuda proprietà e/o altri diritti reali su propri beni immobili;
- h) Non aver ceduto ad altri soggetti, negli ultimi cinque anni, a titolo gratuito e/o con donazione la proprietà, la nuda proprietà e/o altri diritti reali su propri beni immobili;
- i) L'importo della retta annuale deve risultare maggiore rispetto alla somma dei redditi e degli altri emolumenti percepiti nell'anno a qualsiasi titolo, dal soggetto beneficiario richiedente, dal coniuge e/o dai figli, dopo avere applicato riduzioni anche per scaglioni, al reddito ed agli altri emolumenti percepiti nell'anno a qualsiasi titolo da ciascuno di essi ed a condizione che il coniuge e/o i figli non possiedano beni mobili e/o immobili, come meglio specificato al punto precedente.
- j) L'assenso all'erogazione del contributo direttamente alla Struttura di cui all'articolo 1, presso la quale il beneficiario risulta ospitato o verrà ospitato.

L'anno di percezione del reddito e degli altri emolumenti è individuato in quello per il quale è scaduto il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



4. La non ricorrenza di uno solo dei criteri e delle condizioni di cui al comma 3, lettere a), b), c) d), e), f), g), h) i) e j) determina l'inammissibilità della domanda di cui al presente articolo.

5. Il Servizio competente comunica per iscritto, al soggetto richiedente, l'ammissibilità o la non ammissibilità al contributo.

5. L'ammissione al contributo che ha validità di norma annuale, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Per ogni annualità successiva dovrà essere prodotto l'aggiornamento della pratica relativa alla domanda di cui al presente articolo.

Art. 4 Modello per la valutazione della situazione economica

1. In fase di richiesta di contributo, il soggetto richiedente, o un suo delegato, dovrà presentare, al competente Servizio Sociale ed Educativo Associato polo territoriale di riferimento, la dichiarazione sostitutiva unica prevista ai fini ISEE relativa al beneficiario stesso ed ai familiari, compilando il modello-tipo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 7 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 267/2014- Supplemento ordinario n. 87, testo vigente.

2. Per la valutazione della situazione economica si applicano le disposizioni di cui al DPCM del 05 dicembre 2013 n. 159 (ISEE), testo vigente.

Art. 5 Determinazione del contributo

1. La Giunta dell'Unione in applicazione di quanto indicato all'art. 3 comma 3, lettera i), determina le percentuali di riduzione, anche per scaglioni, del reddito e degli altri emolumenti percepiti nell'anno a qualsiasi titolo, dal soggetto beneficiario richiedente, dal coniuge e/o dai figli.

2. Si precisa che per la definizione della quota di contribuzione, per l'attribuzione della situazione reddituale ai diversi scaglioni percentuali e per il calcolo della quota di compartecipazione si farà riferimento al reddito lordo.

3. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 1, trova applicazione quella deliberata per l'anno precedente.

4. Per i soggetti di cui all'art. 2, per i quali è documentata la mancanza dei familiari di cui all'art. 3, comma 3, lettera h), il contributo potrà essere erogato, previa determinazione dello stesso ai sensi del presente articolo e tenuto conto delle somme percepite a qualsiasi titolo, fino a concorrenza di quanto dovuto alla struttura di cui all'articolo 1.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



5. Su parere scritto e motivato dell'Assistente Sociale e previa comunicazione alla Giunta dell'Unione si potrà derogare ai criteri di ammissibilità e/o di determinazione della misura del contributo da erogare.

Art. 6 Modalità di erogazione del contributo

1. Le condizioni e le modalità per l'erogazione del contributo, saranno contenute in apposito contratto scritto nel quale sarà previsto, fra le altre condizioni, che il contributo verrà erogato direttamente alla Struttura di cui all'articolo 1, presso la quale il beneficiario risulta ospitato o verrà ospitato, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Il contratto dovrà essere sottoscritto oltre che dal beneficiario o dal suo delegato anche dai familiari tenuti agli alimenti limitatamente, al coniuge ed ai figli, ed in caso di donazione anche dal donatario.

2. Considerata la finalità del contributo, in caso di mancata sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 o di accettazione delle condizioni ivi previste, lo stesso non sarà erogato. La mancata sottoscrizione del contratto, entro il termine indicato dal servizio comunale competente sarà intesa come rinuncia all'erogazione del contributo che pertanto, qualora già erogato, cesserà di diritto alla scadenza del suddetto termine.

Art. 7 Valutazione delle situazioni in caso di ingresso nella Struttura in via d'emergenza

1. I soggetti di cui all'art. 2, in caso di ingresso nella Struttura in via d'emergenza devono presentare direttamente o tramite un altro soggetto delegato per iscritto, la domanda di ammissione al contributo, redatta su apposito modello predisposto dal competente Servizio Sociale ed Educativo Associato dell'Unione.

2. La domanda deve essere presentata al Servizio Sociale ed Educativo Associato polo territoriale di riferimento sportello sociale ed educativo -, a pena di decadenza, entro sette giorni dall'ingresso nella Struttura presso i servizi di cui all'art. 1, fatto salvo il caso in cui il beneficiario o il suo delegato si trovino motivatamente e documentalmente nell'oggettiva impossibilità di procedere nel termine suddetto. Nel caso in cui la domanda venga inoltrata tramite fax o con lettera raccomandata, farà fede la data di invio o di spedizione e dovrà essere allegata anche copia di un documento di identità, in corso di validità, del beneficiario e dell'eventuale suo delegato.

Art. 8 Controlli

1. Il servizio competente esegue i controlli sulla domanda di ammissione e sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE, in conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 9 Clausola di salvaguardia - Entrata in vigore



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



1. Il presente regolamento entra in vigore dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Montana.

2. La prima applicazione di quanto previsto dal presente regolamento avviene in via sperimentale per un anno dall'entrata in vigore.

3. I soggetti di cui all'art.2, che risultano beneficiari di contributi erogati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, continueranno a ricevere lo stesso nella misura attualmente corrisposta, se più favorevole rispetto a quella risultante dall'applicazione del presente Regolamento.